

**Spett.le Seconda Commissione permanente
della Provincia di Trento**

Oggetto: PREMESSA GENERALE alle proposte di legge di modifica della L.P.

7/2006.(Incontro con 2° Commissione permanente d.d. 25.10.2016)

Facciamo presente che il C.L.P. è una libera associazione indipendente ed apartitica che ha a cuore il bene del settore del porfido e delle comunità locali, non ha nessuna finalità di lucro ed opera volontariamente in difesa dei lavoratori e delle ditte che rispettano la legalità. In 3 anni di attività ha denunciato il malaffare, il caporalato, la corruzione, l'illegalità radicata da oltre 20 anni. Alcuni suoi membri hanno subito minacce ed intimidazioni con danni anche materiali.

Il sottoscritto ha lottato tutta la vita per gli interessi delle nostre comunità, contro la lobby del porfido, subendo nei 10 anni da sindaco (1985-1995) varie minacce, finite con 2 attentati al mio assessore all'industria che seguiva le cave.

A quasi 72 anni sento ancora il dovere di lottare per il bene comune e per far rispettare la legalità

Il C.L.P. in questi 3 anni, dopo avere percorso le strade del dialogo con vari incontri e richieste rimaste inevase, è stato costretto a presentare n. 8 ESPOSTI (non ultimo quello nei confronti dell'assessore Olivi) alla Procura della Repubblica di Trento, per difendere i lavoratori e per far rispettare la legalità ed il rispetto della legge L.P. 7/2006.

Il "Coordinamento Lavoro Porfido" (C.L.P.) a seguito di n. 3 incontri (3.12.2014 - 8.10.2015 e 14.9.2016) con i consiglieri provinciali, dove ha ribadito più volte la necessità di una svolta coraggiosa per il settore del porfido con specifiche richieste, ha esaminato le proposte di modifica della L.P. 7/2006 pervenute alla "2° Commissione permanente" ed ha approfondito in modo particolare la proposta di legge dell'Assessore Olivi n.161 d.d.20.9.2016.

Parere sulla proposta di legge Degasperi n. 116 d.d. 1.2.2016

Il consigliere Degasperi Filippo prima di fare la sua proposta di legge si è consultato con lavoratori del settore porfido ed anche con il C.L.P.

La proposta di legge non scardina l'attuale legge ma la ottimizza e la rende cogente ed efficace soprattutto nella sorveglianza, nei controlli e nel procedimento di "diffida-sospensione e revoca" della concessione in caso di inadempienza della ditta concessionaria, cosa che attualmente è condizionata dalla discrezionalità dei sindaci, con le parole del "puo" e del "possono" (vedasi art. 28 L.P. 7/2006 ed altre articoli) presenti nella legge e nei disciplinari di concessione.

La proposta di legge punta soprattutto anche sulla qualità del prodotto e dell'impresa con l'introduzione del marchio DOC certificato dalle norme ISO 9000-9001-

14001 e 18001. Da inoltre la possibilità di poter costituire cooperative di lavoratori e partecipate pubbliche di comuni ed ASUC.

Ad esempio nei successivi emendamenti presentati vediamo importante la proposta dove prevede che **“l'autorizzazione è concessa previa accettazione e verifica del protocollo di legalità predisposto dalla Provincia e del certificato antimafia”**; di costituire un bacino territoriale che consenta ai lavoratori licenziati la precedenza nella riassunzione di nuovi operai; di passare alla provincia tutti i controlli e la sorveglianza con un unico coordinamento tra i servizi (Minerario Lavoro UOPSAL ed altri) evitando di dare in mano a SOGECA di Albiano i controlli comunali, visto e rilevato che **SOGECA** è completamente gestita dai cavaatori di Albiano che diventerebbero controllori di se stessi e quindi incompatibili.

Parere ed osservazioni sulla proposta di legge Viola n. 155

d.d. 19.09.2016

Questa legge costituita da 8 articoli è sintetica e precisa.

Non condividiamo il disposto dell'art. 1 Dove **“prevede quale condizione, l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapidei”**.

Facciamo presente che rispetto al contratto integrativo provinciale, quello nazionale prevede salari più bassi a danno dei lavoratori. Il sindacato ultimamente voleva far passare il rinnovo del contratto integrativo provinciale (scaduto da 8 anni) con la proposta di ridurre la paghe di 500-600 euro accogliendo le istanze padronali, proposta duramente contestata e bocciata dai lavoratori, che sono soggetti ad un quotidiano lavoro usurante.

Non condividiamo inoltre l'articolo 8 : *“Integrazione dell'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nel comma 1. dell'articolo 9 ter della L.P. 3/2006 dopo le parole “(legge provinciale sulle cave 2006)” sono inserite le seguenti “comprese quelle di vigilanza e di controllo”*. **In poche parole si passa la vigilanza e i controlli ai comuni che attraverso “ l'Unione dei servizi” del settore porfido saranno poi gestiti da SOGECA di Albiano.**

L'articolo 3 prevede, che per l'aggiudicazione si punti al marchio di qualità e alla certificazione ISO 14001 e ISO 18001, così come prevede anche la legge di Degasperi.

Premessa alle osservazioni sulla proposta di legge Olivi n.161

d.d. 20.09.2016

Dopo aver fatto una lettura completa della proposta di legge, siamo rimasti meravigliati e preoccupati per quanto contenuto in essa.

Questa proposta è macchinosa, ambigua in diversi punti poco chiara e contraddittoria, di difficile interpretazione e applicazione, contraddice le enunciazioni dell'assessore Olivi fatte sui giornali. Sembra fatta apposta perché non venga applicata seriamente la legge (terreno fertile per avvocati in caso di denuncia e contestazione o ricorsi), in modo da mantenere inalterato e perpetuare lo status quo, con le conseguenze che vediamo, senza nessuna volontà politica di salvare il settore porfido e farle fare un

salto di qualità, rispetto alla frantumazione, al degrado, alle incompatibilità e alla corruzione, denunciata a più riprese sui giornali locali dal C.L.P., dalla società civile. Questa legge scardina la L.P. 7/2006, sostituendo diversi validi articoli, rendendoli inefficaci e complicando il tutto. In sostanza da mano libera alle ditte che è quello che volevano. Ci aspettavamo una legge cogente, precisa, puntuale, chiara, concisa, semplificata, che eviti la discrezionalità, e facilmente applicabile ed efficace. Si fa presente che Bolzano, per il settore minerario si avvale di una legge semplice ma funzionale di soli 17 articoli.

Nella legge Olivi non c'è un valido deterrente che faccia paura a chi non ha finora rispettato la legge, ne ha abusato, anzi si dà la possibilità di maggiori illeciti e inadempienze. **Alcuni segretari interpellati confermano l'impossibilità pratica per una seria applicazione di questa legge.**

Questa proposta a nostro avviso favorirà maggiormente la lobby del porfido, la illegalità la corruzione e il malaffare. Il settore sprofonderà ulteriormente e non si risanerà. I grossi imprenditori locali che gestiscono il 90 % del settore, non vogliono cambiamenti. Essi attualmente fanno concorrenza a loro stessi, con le attività estrattive che controllano in Argentina, Messico, Bulgaria India, Marocco e Cina.

Pensate che in Argentina (fonti 2014), c'è un giacimento porfirico di 500 chilometri quadrati. L'attività estrattiva impiega attualmente 500 lavoratori con un indotto di 1200 dipendenti, più del settore porfido trentino.

Olivi ha denunciato sui giornali il fallimento della gestione porfido, ed anche il presidente del tavolo di coordinamento per la valutazione della L.P. 7/2006 (Walter Viola) nella relazione conclusiva d.d. 17.12.2015, ha confermato nella sostanza il fallimento. Non si capisce perché non si operi seriamente e con coraggio per salvare il settore del porfido trentino.

Con questa proposta si è definitivamente demolito il comma 5 dell'articolo 33 sulla garanzia occupazionale, condizione necessaria per superare la messa in mora della L.P. del 1980, fatta dalla Commissione CEE in relazione alla volumetria/occupati = scadenza delle concessioni.

Per considerare negativa questa legge basta solo l'esame del art. 19 dove sostituisce l'articolo 23 della L.P. 7/2006 relativo al "Distretto del porfido" dimenticandosi della lettera f. che recita: ***"promuove, anche attraverso studi mirati l'attivazione di interventi a favore dei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità professionale"***, depotenziando così l'articolo 26 della L.P.7/2006 "Tutela dei lavoratori" assegnato al distretto del porfido che parla dello stesso problema.

Merita qui ricordare che, l'allora **"Comitato per la modifica della L.P.6/1980"** era intervenuto nel 2005 presso la Commissione Europea riuscendo a fare metter in mora tale legge, perché non rispettava la normativa della CEE.

Il 4 maggio 2006 lo stesso comitato si era incontrato con la “ seconda Commissione legislativa provinciale”, sostenendo una legge firmata da: Roberto Pinter, Agostino Catalano, Roberto Bombarda e Giorgio Vigano. Allora avevamo sollecitato i consiglieri della 2° Commissione, di attivarsi in modo responsabile per licenziare una buona legge, che potesse veramente razionalizzare il settore porfido, pena l’arretramento e l’impossibilità di superare una futura crisi economica. Alla scadenza delle concessioni del 2009/2010 si proponeva di metterle all’asta, di obbligare la realizzazione dei macrolotti, di un unico Disciplinare, un Ente di controllo super partes ecc. Purtroppo anche con il voto contrario e decisivo del consigliere Tiziano Odorizzi di Albiano, quella proposta di legge era stata bocciata e nemmeno discussa in commissione. E’ stata approvata poi l’attuale legge (Dellai-Benedetti). Ancora una volta aveva prevalso la lobby del porfido sul bene comune. Allora non ci hanno ascoltato ed oggi ne vediamo purtroppo le conseguenze.

CONCLUSIONE

Con lo stesso spirito e maggiore preoccupazione, riconfermiamo lo stesso appello di allora e riponiamo nelle mani dei consiglieri membri di questa Commissione la responsabilità di far rinascere o di fare morire il settore del porfido trentino, nel licenziare una vera legge alla luce dei nostri pareri ed osservazioni.

In base ai giudizi sopra esposti e alle argomentazioni di Walter Ferrari del C.L.P. e a quanto esplicitato dal presidente ASUC di Tressilla nei giorni scorsi (vedi Adige 23.10.2016) in merito alla legge n. 161 di Olivi, riteniamo la stessa inapplicabile e peggiorativa per il settore porfido, per i lavoratori e per le comunità proprietarie (comuni ed ASUC) di questa inestimabile risorsa, chiediamo pertanto all’assessore Olivi il ritiro della legge oggetto della presente. Vediamo invece con favore la proposta di legge n. 116 del consigliere Degasperi perchè mantiene il valido impianto dell’ attuale legge , la migliora rendendola cogente ed efficace e quella del consigliere Viola (n.155), almeno per quanto riguarda il metodo puntuale pur con le nostre riserve in merito agli articoli 1 e 8, il cui contenuto non è condivisibile.

Montagne del porfido, 25 ottobre 2016.

Per il “Coordinamento Lavoro Porfido”

Vigilio Valentini

Recapito:

Vigilio Valentini, via Rivi n. 10 - 38040 Lona-Lases

email: vigilio.valentini@yahoo.it (cell: 3485912347)

Oggetto: Osservazioni e considerazioni in merito alla proposta di legge Olivi n.161 d.d. 10 ottobre 2016 di revisione L.P. 7/2006. Incontro d.d. 25.10.2016

Premessa

Le osservazioni in merito ad alcune questioni fondamentali smentiscono, a nostro avviso, gli annunci fatti dall'assessore Olivi relativi ad un cambio di rotta radicale che il suo disegno di legge imprimerebbe al settore del porfido (*"Porfido: si cambia, all'insegna della qualità e della responsabilità dell'impresa"*). Lo sbandierato intento di *"dare un futuro ad un bacino economico e sociale che ha urgente necessità di cambiare"* secondo le parole di Olivi, si traduce in realtà in modifiche alla L.P. 7/2006 che ne appesantiscono il testo e la rendono di difficile applicazione.

1) Tutela del lavoro.

Nonostante l'art.2 preveda l'inserimento dell'art.1 bis *"tutela del lavoro nelle cave"* nel quale, al comma 1, recita *"questa legge tutela il lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione, quali, in particolare:*

- a) L'introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti;*
- b) L'introduzione di obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano la seconda lavorazione;*
- c) La necessità di prevedere il piano per l'occupazione quale elemento di valutazione dell'offerta per l'affidamento della concessione;*
- d) La possibilità di introdurre una clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori nel caso di aggiudicazione della concessione a un nuovo concessionario;*
- e) La partecipazione dei rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto;*
- f) L'introduzione di specifiche ipotesi di decadenza della concessione e dell'autorizzazione in caso di violazioni in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro."*

Esaminando l'articolato proposto si possono cogliere con una certa evidenza gli elementi di contraddizione tra quanto annunciato nell'art. 1 bis sopra riportato e quanto disposto nei successivi articoli proposti dall'assessore Olivi, in primo luogo l'affermazione *"il bando di gara può prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente o dei lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati di lungo periodo"* (art. 12: modificazioni dell'art. 12 L.P. 7/2006, comma 4 bis). Ancora una volta dove si tratta di tutele per i lavoratori si introduce con il *"può"* un elemento di discrezionalità che rende tale tutela tutt'altro che certa, per renderla tale il *"può"* dev'essere sostituito dal *"deve"*!

Per quanto riguarda poi la tanto annunciata responsabilità del concessionario nei confronti delle ditte esterne alle quali può essere affidata la lavorazione di materiale grezzo in quantità *“complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua”* (art. 11 introduzione art. 11 bis, comma 4 lettera c), si constata che tale principio non è formulato nella proposta di legge. Sono invece stabiliti, quali contenuti necessari del disciplinare *“gli obblighi e le modalità di comunicazione del concessionario al comune concedente relativi ai materiali estratti e all'utilizzo di questi materiali”* (comma 4 lettera d), e *“quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, (...) l'obbligo e le modalità di comunicazione (...), prima dell'inizio della lavorazione, del nominativo dell'incaricato della lavorazione e della quantità di materiale affidato per la lavorazione”* (lettere d) e f) comma 4). Lo stesso comma recita anche, alla lettera e) *“quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione (...), prima del trasferimento del materiale, delle quantità di materiale venduto o di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del destinatario del materiale”*. Mentre alla lettera g) prevede *“l'obbligo di quantificare, tramite pesatura, i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva, e di comunicare al comune i relativi dati”*.

Come si può facilmente intuire si tratta di obblighi di difficile attuazione e soprattutto affidati evidentemente ad un sistema di autocertificazione da parte delle ditte che, nelle recenti vicende relative al mancato rispetto degli impegni contrattuali in materia di corresponsione dei salari, ha mostrato i suoi limiti.

Per quanto riguarda l'estensione della responsabilità del concessionario alle ditte esterne che effettuano fasi della lavorazione il tutto è demandato ad una futura delibera da parte della Giunta provinciale. Nell'art. 32 che introduce l'art. 34 bis *“Disposizioni transitorie relative alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate”*, al comma 4 si legge che *“La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce, anche in modo differenziato in ragione degli investimenti necessari e della durata residua della concessione, la data a ricorrere dalla quale si applicano gli obblighi previsti dal comma 3, lettera b), e la quantità percentuale di materiale calcolata su base annua cui questi obblighi si applicano. La deliberazione specifica le ipotesi in cui, in ragione dell'eccessiva onerosità degli investimenti richiesti rispetto alla durata residua della concessione, si applica l'obbligo di lavorazione con ricorso a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva in luogo dell'obbligo di lavorazione con propri dipendenti. La deliberazione, inoltre, può specificare i contenuti degli obblighi previsti da quest'articolo e le loro modalità di adempimento.”*

A dispetto degli annunci, ancora una volta si demanda ad un provvedimento futuro !

All'art. 30 recante *“modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006”* viene recepito in sostanza il comma 5 bis che per quanto riguarda la decadenza della concessione a seguito della riduzione dei livelli occupazionali previsti dal comma 5, che alla lettera c) recita testualmente *“fatta eccezione per l'ipotesi in cui la riduzione avviene in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali”*.

Di fatto tale comma annulla le garanzie occupazionali stabilite nel comma 5 dell'art.33, L.P. 7/2006 manomettendo gravemente l'impianto della legge relativo alle proroghe delle concessioni.

Nel successivo art. 32 che introduce l'art. 34 bis, al comma 1 è specificato che *"Rientrano tra le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo anche le concessioni oggetto di proroga ai sensi dell'art. 33, indipendentemente dall'adozione del provvedimento di aggiornamento previsto dall'art. 33, comma 5"*. Tale comma dell'art. 33 della L.P. 7/2006 stabiliva che *"Sulla base del provvedimento di definizione del volume il comune provvede all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari prevedendo, con apposita clausola, i livelli occupazionali da mantenere per la durata della concessione"*. Una disposizione fin qui non osservata che andrebbe verificata e non derogata se effettivamente si volesse tutelare il lavoro nel settore !

Anche per quanto riguarda i provvedimenti di diffida, sospensione e revoca della concessione che erano stabiliti nell'art. 28 della L.P. 7/2006 e prevedeva l'avvio della procedura in caso di *"inosservanza degli obblighi del disciplinare"* e *"quando sono violate le norme relative ai contratti di lavoro nazionali e provinciali"* (comma 5), *"in caso di accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione"* e *"in caso di gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori"*(lettere a) e b) del comma 6), abrogando tale articolo, la proposta Olivi, propone una casistica assai discutibile per la decadenza della concessione.

All'art. 25, che sostituisce appunto l'art. 28 in materia di *"Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione"* viene dato un elenco di violazioni che per far scattare il provvedimento devono essere ognuna ripetuta per la terza volta (lettere a), b), c), d, e), comma 1). Alla lettera f) si stabilisce inoltre quale condizione per la decadenza l'irrogazione di *"sanzioni per l'utilizzo di tre o più lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o il cui rapporto di lavoro è stato qualificato in modo scorretto"*, peggiorando notevolmente la norma precedente ! Anche per quanto riguarda le norme contrattuali vengono introdotte le lettere g) e h) che specificano la casistica in cui ricorrono le condizioni per la decadenza della concessione come segue: *"quando c'è stato per la terza volta un accertamento relativo alla violazione delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi nazionali o provinciali in materia di orario di lavoro"* o per quanto riguarda *"gli obblighi retributivi e gli obblighi contributivi, se il concessionario non procede alla regolarizzazione o non è stato sottoscritto l'accordo in sede assistita (...)"*. Alla lettera i) è specificato anche il *"caso di violazioni delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro (...) in caso di reiterazione"* e alla lettera m) il *"mancato rispetto del piano sull'occupazione"* quando è stato *"oggetto di valutazione nella gara"*. Per quanto riguarda comunque le lettere e), f), g) e i) è specificato che *"il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo"*.

Va poi fatto rilevare che lo stesso articolo recita al comma 5: *"Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera h), limitatamente alle violazioni delle norme riguardanti gli obblighi retributivi, il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere o ad avviare il confronto con le organizzazioni sindacali o con il lavoratore, ai fini del*

raggiungimento di un accordo in sede assistita che preveda modalità e termini di pagamento delle retribuzioni dovute". Non si capisce la ragione di un simile doppione, in quanto tale fattispecie si sarebbe potuta facilmente inserire mantenendo l'art. 28 della L.P. 7/2006. Lo stesso discorso vale anche per il **comma 6** che recita: "Nell'ipotesi prevista dal **comma 1, lettera h), limitatamente alle violazioni delle norme riguardanti gli obblighi contributivi, e lettere j), k) e l), il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere, anche tramite il pagamento a rate, nel termine massimo di novanta giorni, prorogabile (...)"**

Non era più chiara ed efficace la formulazione dell'art. 28 L.P. 7/2006 che in materia di "sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione" recitava al comma 1 "se sono contestati l'inosservanza degli obblighi del disciplinare" e al comma 2 "dopo un provvedimento di sospensione, se il titolare incorre nuovamente nella medesima tipologia d'inadempimento" ? Bastava togliere la discrezionalità, ovvero il "possono" e anche il comma 5 risultava molto più semplice e chiaro: "L'autorizzazione o la concessione possono essere revocate quando sono violate le norme relative ai contratti di lavoro nazionali e provinciali".

Un'ultima annotazione riguarda poi l'art. 26 della L.P. 7/2006 dal significativo titolo "Tutela dei lavoratori" che recita: "La Giunta provinciale, attraverso il coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive, le proprie agenzie ed enti collegati, garantisce l'attivazione di interventi e progetti a favore della ricollocazione lavorativa di quei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità professionale" (**comma 1**). Ebbene bisogna ribadire che tale articolo è rimasto in questi 10 anni lettera morta ! Si badi bene, non per assenza di lavoratori con tale problema, anzi, in questi anni purtroppo i lavoratori hanno dovuto spesso nascondere le loro patologie durante le visite di idoneità per non rischiare, in assenza di alternative, di perdere il posto di lavoro. Ora tale articolo viene modificato dal disegno di legge Olivi attraverso l'art. 21 con la soppressione delle parole: "il coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive" e coerentemente con tale disposizione, l'art 19 che riscrive l'art. 23 eliminando, tra i compiti del distretto quanto previsto alla lettera f) del **comma 2**: "promuove anche attraverso studi mirati, l'attivazione di interventi a favore dei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità professionale". Ora ci si chiede come mai il distretto, finanziato anche con denaro pubblico, non abbia fin qui prodotto nulla in merito e perché esso l'intervento pubblico prosegua attraverso Trentino sviluppo senza ancoraggi a ricadute positive sul piano sociale come poteva essere la f) del comma 2 ?

2) Vigilanza e controlli.

Con l'art. 22 che sostituisce l'art. 27 "Vigilanza e controllo sull'attività di cava" l'assessore Olivi non fa altro che sancire la situazione attuale che vede uno spezzettamento dell'attività di vigilanza e controllo, in contrasto con le affermazioni pubbliche fatte dallo stesso Assessore. Il comma 1 di tale articolo ripete quanto già contenuto nel comma 1 dell'articolo di legge abrogato, in esso si legge infatti che "la struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi di altre strutture

provinciali o comunali, svolge le funzioni relative al controllo sull'attività di cava, per quanto riguarda le norme di polizia mineraria; al controllo sul rispetto delle norme riguardanti la salute e sicurezza del lavoro, per quanto di sua competenza; alla verifica del rispetto dei progetti di coltivazione, di ricerca e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, per gli aspetti esclusivamente minerari". Al **comma 2** si legge che "per i profili diversi da quelli contemplati nel **comma 1** la vigilanza è svolta, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dalle strutture provinciali competenti in materia di ambiente, di lavoro e, per i profili attinenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari". Con il **comma 3** sono poi demandati al comune la verifica del "rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, con riferimento agli aspetti amministrativi; inoltre verifica le comunicazioni previste dall'**art. 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g)**, anche mediante controlli a campione". **Dove sta la tanto sbandierata unificazione dei controlli o maggiore coordinamento degli stessi ?**

Tanto più che con l'**art. 23** viene introdotto l'**art. 27 bis** "verifiche retributive e contributive" che al **comma 1** prevede: "La struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dei titolari di autorizzazioni o concessioni, secondo quanto previsto dall'articolo **27 ter**" e al **comma 2**: "i comuni verificano periodicamente la regolarità contributiva dei titolari di autorizzazioni o concessioni mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Attraverso il successivo **art. 24** che introduce l'**art. 27 ter** "Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo" si stabilisce sì che tutte "le strutture provinciali competenti in materia di vigilanza e controllo (...) operano in modo coordinato e congiunto", ma non come prassi bensì "quando ciò è compatibile con la natura dei controlli" e secondo un programma di controlli approvato annualmente dalla Giunta provinciale che "tiene conto degli esiti dei controlli svolti negli anni precedenti" (**comma 1**). **Ciò toglie autonomia alle strutture di controllo e rende tale attività soggetta alla discrezione del governo provinciale, visti i precedenti vi è il rischio di condizionamento delle decisioni dell'esecutivo da parte della potente lobby del porfido. Vista la situazione che si è venuta a creare negli anni passati sarebbe senz'altro più consono stabilire a priori un piano minimo di vigilanza e controllo, demandato nella sua messa in pratica ad un coordinamento effettivo di tutti gli organi competenti, lasciando ai comuni e alle ASUC la facoltà di richiedere l'attivazione di controlli straordinari in casi segnalati di presunta violazione delle norme.**

Altra questione connessa è quella relativa al rischio che i comuni, ai quali vengono attribuite funzioni di controllo e vigilanza per le quali hanno sempre lamentato di non avere personale e competenze, esercitino le loro competenze attraverso **Sogeca**. A questo proposito basti citare quanto previsto al **comma 2** dell'**art. 27** introdotto dall'**art. 24** della proposta Olivi, che recita: "Quando necessario, i soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli **27 e 27 bis** promuovono la partecipazione ai controlli di altri soggetti che svolgono funzioni di controllo, anche esterni all'amministrazione provinciale". Quali sono gli altri soggetti che attualmente svolgono funzioni di controllo se non **Sogeca** ?

Anche la modifica del **comma 1** dell'**art. 31** introdotta con l'**art. 29** laddove al periodo "le funzioni previste dalla legge sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia

mineraria" vengono aggiunte le parole: "fatte salve le competenze di controllo e di vigilanza attribuite al comune ai sensi di questa legge" fa pensare alla volontà di ritagliare spazi operativi per Sogeca. Pare funzionale ad una volontà in questo senso, pur non esplicitata, l'art. 38 della proposta Olivi: "Modificazioni dell'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)". Tale articolo è costituito da un unico comma che recita: "Alla fine del **comma 1 dell'articolo 9 ter della legge provinciale n. 3 del 2006** sono inserite le parole: Per l'esercizio dell'attività oggetto di gestione associata i comuni possono avvalersi di una propria società strumentale, costituita o partecipata anche in deroga ai limiti di fatturato previsti dalla vigente normativa statale".

3) Tutela del bene comune.

Pur riconoscendo a parole la necessità di tutelare il porfido come risorsa della comunità, è difficile trovare concreto riscontro di una tale volontà nel disegno di legge Olivi. Da molti anni e da più parti è stato sottolineato che per un razionale svolgimento dell'attività estrattiva sarebbe necessario accorpare i lotti attuali in macro lotti, esigenza recepita in modo generico con l'art. 4 che modifica l'art. 3 aggiungendo il comma g) bis che recita "per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la loro delimitazione". In esso si demanda al piano cave il compito di stabilire i criteri che "assicurano l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali". Sarebbe necessario e sicuramente possibile stabilire fin da subito, tenendo conto delle diverse situazioni morfologiche ed in base alle caratteristiche del giacimento, le dimensioni ottimali dei lotti, in modo da considerare tale dato nella programmazione futura. Anche laddove all'art. 31 con il quale si inserisce l'art. 33 bis "Unificazione di più lotti", al comma 5 si dice "se i progetti dei singoli lotti devono essere modificati alla luce dell'unificazione dei lotti accorpati (...)" con quel "se" si consentono operazioni di unificazione formale che non incidono sostanzialmente sul piano della razionale coltivazione del giacimento.

Altra questione riguarda i canoni che, in base ai dati e a quanto messo in luce dalla stampa locale, sono ben lontani dal reale prezzo di mercato del porfido. Il confronto con i pochi casi di avvenuta asta pubblica (nel 1994 un lotto nel comune di Lona Lases venne aggiudicato con un rialzo del 211%) o comunque a licitazione privata (lotti di S. Mauro concessi dalle ASUC pinetane) fanno ritenere che il sistema delle proroghe delle concessioni abbia consentito un calmieramento dei canoni di concessione attorno al 50% (attualmente tali canoni incidono mediamente meno del 2% nei bilanci delle aziende). Alla luce di ciò appare fuori luogo quanto stabilito nel comma 8 dell'art. 31, che introduce l'art. 33 bis "Unificazione di più lotti" nel quale si stabilisce che "La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica per la determinazione dei canoni, può prevedere che i concessionari che lavorano il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti per una percentuale annua pari almeno all'80 per cento corrispondano, per l'anno di riferimento, il canone di concessione nella misura ridotta definita dalla Giunta".

Per concludere appare del tutto fuori luogo l'art. 13 con il quale si inserisce l'art. 12.1 "Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo" in quanto "l'offerta

economicamente più vantaggiosa” non è in questo caso individuabile *“sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo”* (**comma 1**). Così come non sono individuabili a priori *“il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto”* (**lettera a) comma 1**) e di difficile valutazione le *“certificazioni etiche o ambientali”* e la *“riduzione dell’impatto ambientale”* (**lettere c) e d) comma 1**). Superfluo appare anche quanto stabilito alla **lettera b)** relativamente al *“ricorso a processi di abbattimento della roccia, anche innovativi, che garantiscano una elevata resa della cava correlata ad una bassa produzione di scarti”*, in quanto al bando di gara *“sono allegati il progetto di coltivazione e il disciplinare”* (**comma 2 art. 12** così come modificato dall’**art. 12**) il quale si presume sia redatto tenendo conto delle modalità più consone di abbattimento della roccia e più razionali per una migliore coltivazione del giacimento. Anche la **lettera e)** relativa al *“piano sull’occupazione (...)”* appare superflua nel momento in cui si obbligano i comuni ad inserire la clausola sociale per la tutela dell’occupazione. Attribuire dei punteggi a questi parametri che valgano nell’aggiudicazione della gara (**comma 2 art. 12.1**) significherebbe solo falsare ancora una volta il risultato delle gare quale sistema per una valutazione del reale valore del porfido. **Unico parametro reale appare quindi essere l’offerta sulla base di un prezzo a metro cubo stabilito, mentre il filtro andrebbe applicato preventivamente stabilendo i requisiti minimi per le ditte al fine dell’ammissione a partecipare alla gara.**

Per quanto riguarda poi l’articolo 36 della proposta Olivi che introduce l’articolo 34 *sexsies “disposizioni transitorie relative all’individuazione dei lotti “* appare ancora una volta evidente l’intento di non mettere in discussione il monopolio della lobby del porfido sulle concessioni. Il comma 4 prevede infatti che nel caso di macrolotto individuato nel piano cave *“oggetto di più concessioni con diversa scadenza già rilasciate alla data di aggiornamento del piano cave”, il comune, previo parere del comitati cave può :” affidare la prima area libera compresa nel lotto individuato dal programma di attuazione e di dimensione inferiore al lotto medesimo, prevedendo nel bando di gara che il concessionario di quest’ area ottenga la concessione delle altre aree comprese nel lotto definito dal programma di attuazione, al cessare delle concessioni in corso”* (**lettera f. comma 4**)

In questo modo ancora una volta si evita di misurare il reale valore di mercato del porfido, consentendo al cartello dei concessionari di mantenere il controllo, anche attraverso subentri in società concessionarie ed aste pilotate, sulla risorsa porfido ai danni della comunità.

4) I rapporti ASUC-Comuni.

All’**art. 3** della proposta Olivi, che introduce l’**art. 1 ter** *“Funzioni di governo del settore minerario”*, **comma 3** si afferma che *“i comuni partecipano alla pianificazione e al governo del settore minerario (...)”*, mentre il successivo **comma 4** stabilisce che *“le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC) partecipano alle funzioni di pianificazione provinciale e comunale (...)”*. Perché le ASUC, proprietarie, vengono escluse da ogni ruolo *“di governo del settore minerario”* ?

Proseguendo l’esame del disegno di legge Olivi pare di cogliere una contraddizione nel positivo ruolo riconosciuto alle ASUC nel **comma 1** di modifica del **comma 1** (*“i comuni e le ASUC possono inviare proposte (...)”*) e nel **comma 3** che introduce l’**art. 2 bis** (*“Se l’ASUC che amministra il bene frazionale esprime il proprio dissenso all’inserimento del bene o non si pronuncia nel termine previsto il bene frazionale non può essere inserito nel piano cave”*)

dell'art. 5 che modifica l'art. 4 della L.P. 7/2006, con quanto affermato nel comma 6 dello stesso articolo.

Con tale comma vengono infatti inserite, attraverso il comma 6, al comma 4 della legge 7/2006 le seguenti parole: *"Non si applica l'art. 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)"*. Il comma 2 dell'art. 18 di tale legge (*"Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione"*) afferma che *"qualora in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale e delle relative varianti l'ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, (...), acquisisce il parere obbligatorio dell'amministrazione competente (...)"*. Il comma 3 stabilisce inoltre che *"La definitiva adozione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale e delle relative varianti è preceduta dalla verifica, in ordine alla compatibilità, del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico (...)"*.

Pur riconoscendo che *"all'ASUC, se costituita, spetta l'intero canone di concessione (...)"*, escludendo *"la spettanza di sovrapprezzi"*, la quale *"corrisponde al comune una somma forfettaria, definita in base a criteri individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, a copertura delle spese sostenute per le attività tecnico-amministrative (...)"* come si legge nel comma 2 dell'art. 14 con il quale viene modificato l'art. 13 (comma 2). Nel successivo comma 3 che introduce il comma 2 bis, si legge che *"nel caso di beni di proprietà frazionale, quando l'ASUC è costituita, il comune comunica all'ASUC il volume riferito all'area da concedere, la durata della concessione e il canone a base d'asta"*. Con questo comma si riduce l'ASUC ad un ruolo meramente passivo, senza voce in capitolo sul valore dei beni comuni che gli sono affidati in amministrazione !

Conclusioni

Si è del parere che la ridondanza del testo proposto dall'assessore nasconda in realtà un tentativo di addivenire ad un compromesso con la lobby dei concessionari, responsabile del degrado in cui versa il settore del porfido, che ancora una volta sacrifica il bene comune e la tutela dei lavoratori. Se si vuole imboccare la strada del risanamento occorre innanzitutto verificare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, individuare le responsabilità nel caso di mancato rispetto ed adottare fin da subito i provvedimenti idonei affinché siano rispettati. Quindi, modificare in maniera puntuale la legge in vigore (L.P. 7/2006) ed i disciplinari di concessione, togliendo la discrezionalità che ha spesso costituito l'espedito per non attuare i provvedimenti sanzionatori vanificando così di fatto le prescrizioni di legge, come previsto dalla proposta di legge a firma del consigliere Degasperi. Per i motivi sopra esposti è doveroso pertanto chiedere all'assessore Olivi di ritirare il proprio disegno di legge.

Montagne del porfido, 25 ottobre 2016.

Walter Ferrari per il "Coordinamento Lavoro Porfido"

Massimo Sighel consigliere comunale di Baselga di Pinè

LETTERA APERTA

ALL' ASSESSOR ALL'INDUSTRA DELLA PROVINCIA DI TRENTO ALESSANDRO OLIVI

Colgo l'occasione per manifestare tutta la mia amarezza nei confronti dell'assessore Olivi. Tutta la vita, forte dei sani principi della sinistra parlamentare ho lottato contro la corruzione il malaffare e l'illegalità, militando e dando il mio voto ed impegno prima nel PCI poi nei DS ed ultimamente nel PD.

Mai avrei pensato che a quasi 72 anni, un giorno avrei dovuto firmare un esposto contro l'operato dell'assessore Olivi sul porfido, anche perchè, nelle ultime elezioni provinciali l'ho votato **RIPONENDO LA MIA FIDUCIA**. Ultimamente sono stato uno dei pochi di Lona-Lases che ha partecipato alle primarie andando a votare a Cembra. Nella ultima consultazione relativa al segretario del PD non sono andato, così come hanno fatto altri circa 3000 cittadini della precedente consultazione, probabilmente sfiduciati. Come C.L.P nell'incontro del 28.11.2014 abbiamo chiesto al capogruppo PD Alessio Manica una sua collaborazione, senza però nessun riscontro positivo. Se veramente Olivi ha nel sangue innati i principi della sinistra imperniati sull'onestà, coerenza, legalità, lotta alla corruzione e al malaffare ed è convinto di operare con trasparenza negli interessi dei cittadini e per il bene comune, lo dimostri sollecitando l'esame in consiglio provinciale ed approvando la proposta di mozione per una "COMMISSIONE D'INDAGINE" sul porfido, del consigliere Civettini di data 15 febbraio 2016.

Se nel sviluppare la sua proposta di legge n. 161/2016 i contenuti non sono farina del suo sacco, perchè contraddicono tante sue dichiarazioni fatte ai giornali, probabilmente è perché è stato male consigliato dai suoi collaboratori interni (presumo: Ing. Tomasi del Servizio Minerario, Ezio Cristofolini che opera nel Distretto del porfido ??) ed esterni come presumo (Maurizio Zabbeni della FILLEA CGIL ??), allora capisco perché si è scesi così in basso. Però se è fatta in funzione delle esigenze della lobby del porfido allora c'è un coerente filo conduttore.

Faccio presente ad esempio che il sig. Ezio Cristofolini era segretario dell'ex assessore Benedetti quando è stata approvata la L.P.7/2006, è stato anche direttore del consorzio cave di Fornace ed ex vice sindaco dello stesso comune. Non si può dire che sia una persona super parter.

La mozione d'indagine avrebbe il merito di verificare se i suoi Servizi (Minerario Lavoro ecc.) hanno seriamente adempiuto al loro obbligo di controllo ed operato negli interessi dei cittadini secondo al loro compito assegnato, perché molti sono gli aspetti poco limpidi che non ci convincono.

Diversamente se non intende operare su questa strada, difficilmente l'amministrazione provinciale potrà operare negli interessi dei cittadini e crearsi quegli anticorpi per combattere la corruzione il malaffare e l'illegalità.

Olivi potrà dire che lui non accetta lezioni da nessuno e probabilmente difenderà a spada tratta il suo operato. Vorrei capire perché a seguito di 3 richieste formali non ha dato un incontro al C.L.P. Bene se è così si assuma le sue responsabilità

Personalmente ho già perso la fiducia in lui e nel PD come tanti altri compagni ed amici che conosco. Faccio presente che queste considerazioni e giudizi sono riferiti esclusivamente all'operato dell'assessore Olivi relativamente al comparto del porfido trentino che conosco.

d.d. 25.10.2016

Vigilio Valentini

Membro del "Coordinamento Lavoro Porfido" (C.L.P.)

ed ex sindaco di Lona-Lases dal 1985 al 1995.

